



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, turistica, sportiva e di promozione della occupazione locale.
- a favore dei soggetti in stato di bisogno.

Art. 2 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVA, ARTISTICA, SPORTIVA E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE

2.1. - DESTINATARI DELL'INTERVENTO

In conformità e nel limite disposto dalla legge vigente tempo per tempo possono ricevere patrocini, contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive e occupazionali locali, riconosciute secondo la normativa di cui al Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato nell'ambito di programmi di intervento integrati nel Comune di Cassago Brianza a cui si rimanda.

Particolare attenzione verrà riservata alle attività di qualsiasi settore sociale, con scopi e modalità che favoriscono l'intervento promozionale a favore dei giovani.

2.2. - SETTORI DI INTERVENTO

Le erogazioni dovranno tendere a privilegiare i seguenti Enti o Associazioni:

- a) settore sportivo: quelli che hanno coinvolto maggiormente il paese e hanno dimostrato serietà e capacità organizzativa. Il contributo deve servire per garantire il proseguimento e la continuità operativa. Per le società sportive di nuova istituzione il contributo sarà concesso sulla base della diffusione della disciplina praticata e del numero dei praticanti con particolare riguardo alle attività sportive promozionali a favore della popolazione giovanile.
- b) settore turistico: quelli che contribuiscono a promuovere le peculiarità del paese sotto il profilo storico, artistico, architettonico, ambientale e paesaggistico, attraverso iniziative di richiamo e manifestazioni varie, compreso quelle di intrattenimento, nonché attraverso forme di valorizzazione delle risorse turistiche locali.
- c) settore culturale: quelli che svolgono attività culturali e forme di educazione musicale, teatrale e culturale in generale.
- d) settore sociale: quelli che svolgono finalità umanitarie, sociali ed educative in grado di formare e sensibilizzare i cittadini attorno ai problemi della nostra società e in particolar modo della collettività cassaghese.
- e) settore ambientale: quelli rilevanti dal punto di vista ecologico e ambientale che svolgono attività con valore di crescita di coscienza ecologica, specie nei confronti dei giovani.

2.3. - TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO

Gli interventi di sostegno del Comune possono riguardare:

- PATROCINI
- INTERVENTI ORDINARI
- INTERVENTI STRAORDINARI "UNA TANTUM"
- COLLABORAZIONI
- CONTRIBUTI PER SPECIFICHE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE
- UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE E BENI

2.3.1. - PATROCINI

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dall'Amministrazione Comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.
2. Il patrocinio del Comune, che può essere sia non oneroso sia accompagnato da un contributo, per manifestazioni, iniziative, progetti deve essere di norma richiesto dal soggetto organizzatore almeno 10 giorni prima se non oneroso, e 20 giorni se accompagnato da una richiesta di contributo ai sensi del presente Regolamento. La richiesta dovrà essere firmata dal legale rappresentante o referente dell'ente o associazione richiedente, inoltrata al Sindaco attraverso il Protocollo e dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, date, luoghi, finalità, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini.
3. La Giunta Comunale valuterà la richiesta e assumerà apposito formale provvedimento. Il patrocinio viene concesso per singole iniziative rimettendo alla Giunta Comunale il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti organizzatori e qualora espressamente rilasciata esso potrà essere citato in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale o la dicitura "Patrocinio del Comune di Cassago Brianza".

2.3.2 - INTERVENTI ORDINARI

Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro con frequenza annuale, a sostegno della attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata - secondo le modalità prescritte nell'art. 15 Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato nell'ambito di programmi di intervento integrati nel Comune di Cassago Brianza a cui si rimanda - entro il 30 aprile per l'assegnazione nell'esercizio in corso e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto o atto costitutivo dell'Ente richiedente, nonché dal bilancio di previsione o simile dello anno in corso e dal bilancio consuntivo dell'anno precedente quello della richiesta.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto o atto costitutivo, venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità dell'associazione richiedente.

Il Comune delibera annualmente, dopo l'approvazione del Bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dal Responsabile del Settore sentito l'Assessore competente tenendo conto:

- a) delle caratteristiche delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione locale;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e della qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

L'ordine dei criteri di cui al comma precedente non costituisce ordine di preferenza o importanza.

I contributi ordinari possono essere di diversa entità per diversi richiedenti.

Il Responsabile s'impegna, a sentire, nei modi e tempi opportuni, tutte le Associazioni ed Enti.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoreria Comunale, anche in più rate.

La richiesta di assegnazione di contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza, fatta eccezione per lo statuto o atto costitutivo già presentati.

L'inserimento nel piano di riparto non costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

2.3.3. - INTERVENTI STRAORDINARI

Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione comunale almeno quindici giorni prima dello svolgimento della iniziativa nel rispetto delle modalità prescritte all'art. 16 del Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato nell'ambito di programmi di intervento integrati nel Comune di Cassago Brianza a cui si rimanda e dovrà essere corredata:

- a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica o sportiva nei confronti della comunità locale.
- b) da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

Il Responsabile del Settore, sentito l'Assessore competente, deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando. l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste il Responsabile stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

L'assegnazione di un contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

L'Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto, ecc) la assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore comunale competente, la proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

2.3.4. - COLLABORAZIONI

Se la richiesta non si configura come contributo, ma come istanza di collaborazione o cooperazione con il Comune, dovrà essere deliberato un apposito accordo tra le parti, dal quale risulti la pari promozione dell'iniziativa tra Ente o Associazione e Amministrazione Comunale, nel quale siano specificati i rispettivi oneri organizzativi e finanziari delle parti oltre che l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri di collaborazione. L'accettazione della domanda di collaborazione, vagliata secondo i criteri di cui all'art. 18 del Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato nell'ambito di programmi di intervento integrati nel Comune di Cassago Brianza a cui si rimanda, è comunque atto discrezionale della Giunta Comunale, esercitato nel quadro dei propri programmi e degli atti fondamentali del Consiglio Comunale.

2.3.5. - INTERVENTI PER SPECIFICHE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE

1. L'erogazione di contributi assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati o gruppi informali per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse o comunque pertinenti la comunità locale, è disposta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione su istanza presentata dai richiedenti ai sensi del presente regolamento.
2. L'erogazione dei contributi potrà essere disposta unicamente a sostegno di quelle attività nelle quali l'associazione si sostituisce al Comune nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
3. Nelle richieste di contributi andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti, proventi vari.

2.3.6. - UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere concesso con i criteri e le modalità previste per l'assegnazione di interventi di sostegno in relazione alle reali disponibilità del Comune.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili da parte di Enti o sodalizi organizzatori per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale che rientrano nei compiti istituzionali del Comune.

L'uso di tali beni è disposto su istanza dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività da svolgere nonché sull'uso del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato nell'ambito di programmi di intervento integrati nel Comune di Cassago Brianza a cui si rimanda.

Nel caso di utilizzo non occasionale le spese ordinarie e di gestione non dovranno gravare sul Bilancio Comunale.

ART. 3 – INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

ART. 3.1 – DESTINATARI

Possono beneficiare di contributi di solidarietà tutti i cittadini residenti nel Comune di Cassago Brianza che versino in stato di bisogno e specificatamente:

- anziani (ultrasessantacinquenni);
- persone o nuclei familiari "a rischio" di emarginazione socio-economica;
- diversamente abili;
- nuclei familiari con presenza di minori in difficoltà;
- minori sottoposti a provvedimento dell' autorità giudiziaria;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune;

ART. 3.2 - CRITERI D'AMMISSIBILITÀ

Sono ammessi ai contributi coloro che versano in stato di bisogno tenuto conto delle seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito familiare di tutti i componenti il nucleo familiare;
- mancanza di proprietà immobiliari (diverse dall'alloggio abitato adeguato alle esigenze del nucleo familiare e/o di beni mobili registrati che siano strumenti di lavoro);
- inesistenza di parenti tenuti agli alimenti che, di fatto, provvedano a garantire il minimo vitale;
- disoccupazione stabile;
- condizioni sociali o familiari;
- reddito accertabile;
- richieste non ripetute ed abituarie.

ART. 3.3 - MOTIVI D'ESCLUSIONE

Non sono ammessi al contributo coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- proprietà di beni immobili, salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso, o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del codice civile modificato dall'art. 163 della legge 151/75) che, di fatto, vi devono provvedere al sostentamento del familiare bisognoso
- disoccupazione stabile ingiustificata;
- soggetti in età lavorativa che rifiutino senza valido motivo offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- soggetti che rifiutino di aderire all'eventuale proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio (ovvero non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento);
- mancata presentazione della documentazione richiesta.
- presenza di interventi in atto operati da altri Enti.
- soggetti che abbiano precedenti situazioni di insolvenza, a diverso titolo, nei confronti dell'Ente, a meno che – in fase di richiesta di contributo – sottoscrivano la disponibilità che il contributo eventualmente concesso vada innanzitutto a coprire il debito esistente verso l'Amministrazione comunale.

ART. 3.4 - OBBLIGATI AGLI ALIMENTI

I parenti obbligati agli alimenti sono nell'ordine:

1. il coniuge;
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3. i genitori e, in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;

6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Per i coniugi separati o divorziati, permane l'obbligo nei confronti del coniuge e dei suoceri sino al momento in cui passano a nuove nozze.

I generi e le nuore vedovi con figli mantengono l'obbligo nei confronti dei suoceri.

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano quando la persona che ha diritto agli alimenti ha contratto nuovo matrimonio o quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono deceduti. L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.

Per tutto quanto non compreso nel presente articolo si farà riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle normative vigenti in materia.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C. sono, ove possibile, contattati e informati rispetto agli obblighi di legge e allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione verrà valutata la possibilità di far fronte, da parte dei parenti, alle esigenze di carattere economico e/o assistenziale avanzate dal richiedente. A tal fine potrà essere richiesta una documentazione da cui risulti la condizione economica dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

L'amministrazione Comunale convoca gli obbligati agli alimenti, quando sono in condizione di provvedervi e nel caso in cui si rifiutino o ritardino il proprio intervento, per informarli dei rispettivi obblighi di legge, nonché richiedere al soggetto interessato all'intervento, di attivare la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo, tramite gli organi competenti.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con obbligo di rivalsa sui soggetti obbligati. A ciascun nucleo di familiari tenuti al mantenimento è lasciata piena discrezionalità di concordare al loro interno la ripartizione degli oneri.

3.4.1. - INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGATI

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento chiamati in causa, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, quest'ultimo è assicurato dal Comune che può procedere in ottemperanza alle prescrizioni di legge sugli obbligati. Il Comune ha inoltre la facoltà di sospendere l'intervento qualora variesse la situazione economica dei soggetti interessati (somme pregresse per assegni d'invalidità, eredità, lasciti, alienazione di immobili di proprietà dell'assistito etc.) .

ART. 3.5 - INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per nucleo familiare di riferimento si intende la "famiglia anagrafica" (come risultante da stato di famiglia); ai sensi del DPCM n° 221/99, art. 2, comma 2^a e del D. Lgs. 130/00, art. 2, comma 2^a, si considera pertanto il nucleo familiare composto da:
 - richiedente
 - componenti della famiglia anagrafica ai sensi del DPR n° 223/89
 - soggetti a carico IRPEF, anche se non conviventi;
 - coniuge che abbia la stessa residenza anagrafica, anche se a carico a fini IRPEF di altre persone;
 - il figlio minore di 18 anni convivente, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone;
 - familiari residenti all'estero iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
- I criteri dei commi precedenti non si applicano ai casi definiti da regolamenti comunali o dalle delibere quadro per l'accesso ai servizi socio assistenziali in cui venga richiesta la partecipazione al costo dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, disciplina che pertanto non viene modificata dal presente regolamento.

ART. 3.6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'istruttoria, di competenza dell'Assistente Sociale in collaborazione con gli altri uffici comunali, prevede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti. I parenti devono dimostrare la propria impossibilità a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti;

- relazione del servizio sociale con progetto circa il tipo di intervento o contributo e con indicazione sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente, necessarie per le conseguenti determinazioni.

Il responsabile dell'istruttoria elabora una relazione di proposta di intervento di assistenza economica, comprendente la presentazione della situazione sociale, familiare ed economica, gli interventi in atto anche da parte di altri Servizi, il progetto di intervento con l'indicazione del tipo di contributo, della durata, della decorrenza e dell'entità.

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

Su tutti i contributi erogati in via continuativa, l'assistente sociale effettua verifiche periodiche al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente nonché il permanere della situazione di bisogno. Qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, il soggetto beneficiario di intervento di assistenza economica di cui al presente regolamento ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente la certificazione rilasciata ai Servizi per consentire la corretta valutazione della situazione, pena la rivalutazione della situazione e l'eventuale possibilità del decadimento dal beneficio.

Lo stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione di contributi ed è accertato dall'Assistente Sociale attraverso l'indagine sociale avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono caratteristici nonché, se necessario, dalle informazioni ritenute utili reperite anche tramite la Vigilanza Urbana o altri Uffici.

ART. 3.7 - AMMISSIONE AL CONTRIBUTO.

La concessione di benefici economici in favore di persone fisiche è subordinata all'esito dell'indagine effettuata in fase d'istruttoria da parte del competente Servizio Sociale Comunale. La proposta di contributo, redatta dall'Assistente Sociale, deve contenere il progetto sociale, la descrizione della situazione dell'utente, le motivazioni all'intervento, l'ammontare dell'importo, la tipologia, le modalità di erogazione e la durata del contributo.

Della suddetta proposta verranno sentiti l'Assessore competente e il Sindaco. L'Ammissione al contributo avverrà con successiva Determina Dirigenziale nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente e nei tempi previsti dal presente regolamento.

L'ammissione o il diniego dovrà essere comunicato per iscritto al richiedente.

L'utente in caso di diniego o concessione inadeguata, può formulare entro cinque giorni, le sue controdeduzioni all'ufficio Servizi Sociali che, esaminate le stesse, darà riscontro entro i termini di legge.

L'Ufficio Servizi Sociali comunicherà semestralmente alla Giunta Comunale circa l'erogazione dei diversi contributi.

ART. 3.8 - PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

L'apertura del caso avviene su domanda diretta dell'interessato, ovvero su domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali, gruppi di volontariato, persone comunque informate.

La documentazione richiesta per l'istruttoria è:

- stato di famiglia e di residenza da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
- modulo predisposto dal Comune compilato in tutte le sue parti e firmato dall'interessato;
- fotocopia del frontespizio di tutte le pensioni percepite, compresa pensione di invalidità, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite varie ecc.
- fotocopia relativi a documenti attestanti risparmi, eventuali contributi e/o esenzioni concessi da Comune, Regione, altri Enti e/o Associazioni
- fotocopia estratto conto conti correnti bancari e/o postali, libretti di risparmio, estratti conto titoli o depositi rilasciati dalla banca, relativi ad investimenti finanziari di tutti i componenti il nucleo familiare e relativi agli ultimi tre mesi;
- Ultimo Mod. CUD e/o UNICO e/o 730 integrali;
- ricevute di affitto o del mutuo per la prima casa;
- eventuali ricevute delle bollette delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono);
- ultima busta paga di ogni familiare occupato e/o modello CUD;
- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro;
- dichiarazione dell'interessato di non possedere altri redditi, oltre quelli come sopra documentati;
- ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute;

- documentazione e/o autocertificazione di eventuali interventi economici erogati da parte di altri Enti e/o Associazioni;
- documentazione e/o autocertificazione riguardante eventuali situazioni di insolvenza nei confronti dell'Amministrazione comunale, oltre a dichiarazione in merito alla disponibilità che il contributo eventualmente concesso vada innanzitutto a coprire il debito esistente verso l'Amministrazione comunale.

Ogni utente dovrà inoltre presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e sulle loro condizioni economiche.

Per i lavoratori autonomi la documentazione economica richiesta consiste nella copia della ultima dichiarazione dei redditi; particolare rilevanza avrà in tale caso la relazione sugli accertamenti indiretti effettuati per la verifica del diritto all'assistenza secondo le modalità che seguono.

Per ogni richiesta verranno effettuati diversi accertamenti tra cui:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli Uffici finanziari;
- accertamento dei redditi immobiliari e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli uffici competenti.

ART. 3.9 - TIPOLOGIA E DURATA DEGLI INTERVENTI.

Gli interventi economici oggetto del presente regolamento possono essere:

3.9.1 - CONTRIBUTI ORDINARI

Il contributo ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato l'integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiunga il minimo vitale.

Per minimo vitale si intende il fabbisogno minimo rapportato in denaro di cui una persona o nucleo familiare deve poter disporre per acquistare i beni primari e condurre un'esistenza dignitosa.

Funge da riferimento, quale minimo vitale, l'importo indicato nella prima fascia della Tabella A.

La tabella di riferimento dei livelli minimi vitali è rapportata all'importo della pensione minima INPS da lavoro dipendente ed è aggiornata annualmente in base ai valori di tale pensione.

Sono compresi nel computo i redditi, gli introiti e le rendite di qualsiasi natura, compresi interessi da depositi da autocertificarsi.

Il contributo economico da assegnare per raggiungere il minimo vitale deve essere comprensivo di altri sussidi economici o servizi erogati dal Comune o da altri enti pubblici e/o dal privato sociale.

Ai fini della determinazione del reddito, va calcolato anche l'eventuale utilizzo dei servizi sociali comunali a carattere sociale, nonché eventuali prestazioni sociali ed economiche che, consentendo un reale risparmio alla gestione familiare, dando luogo ad un reddito indiretto.

Il contributo può essere erogato anche in buoni acquisto di generi di prima necessità, generi alimentari o pasti caldi.

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita proprie e dei familiari a carico, il contributo di solidarietà può essere sostituito da:

- pagamento di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) di costi di negozi di generi alimentari, canone di affitto, ecc;
- esonero totale e parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione di servizi comunali (mensa scolastica, servizio di assistenza domiciliare, servizio di trasporto, servizio di teleassistenza, servizio pasti a domicilio).

Il contributo viene concesso su proposta dell'Assistente Sociale, sentito l'Assessore competente e il Sindaco. Esso decorre dal mese successivo a quello della determinazione del Responsabile di Settore.

Alle eventuali revoche, sospensioni o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento provvede il Responsabile di Settore con apposito provvedimento, su proposta dell'Assistente Sociale, sentito l'Assessore competente.

L'intervento economico potrà essere interrotto in qualsiasi momento qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate, o qualora si verifichino le condizioni di esclusione di cui all'articolo 3.3 del presente regolamento.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

3.9.2 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Il Comune può concedere contributi straordinari di natura economica in considerazione di particolari situazioni di bisogno non strettamente e rigorosamente riferite ai limiti di reddito della Tabella A e ai criteri di ammissibilità e ai motivi di esclusione di cui agli artt. 3.2 e 3.3 del presente regolamento nei seguenti casi:

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi
- emergenze abitative
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati
- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento come nel caso del contributo ordinario di solidarietà e può essere concesso dietro richiesta al beneficiario di prestare attività occasionale in favore del Comune.

3.9.3 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' CON PATTO DI RESTITUZIONE

L'Assistente sociale, valutata la situazione di disagio temporaneo, può proporre all' Assessore competente e al Sindaco l'erogazione di un contributo economico con patto di restituzione.

L'utilizzo del contributo verrà monitorato dall'Assistente Sociale per garantirne l'impiego secondo le modalità concordate con il beneficiario.

Al beneficiario verrà richiesta la sottoscrizione di un impegno al rimborso, attraverso rate mensili, secondo un piano di riparto concordato fra le parti. Nel caso di inadempienza o prolungati ritardi nel pagamento di quanto dovuto, il Comune potrà attivarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente per il recupero delle somme dovute.

3.9.4. - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE RISPETTO ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI COMUNALI

Per situazioni particolarmente bisognose, può essere prevista la fruizione gratuita o a tariffa scontata dei servizi comunali, anche in caso di tariffe già differenziate per reddito

ART. 3.10 - SEGNALAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Le segnalazioni, che richiedono l'intervento di sostegno economico nei confronti di terzi, potranno essere fatte anche da persone fisiche o da enti pubblici e privati, in forma scritta.

L'assistente sociale contatterà la persona segnalata indicando il nominativo della persona o dell'ente segnalante.

Nel caso il segnalante ritenga opportuno richiedere di non essere indicato alla persona in situazione di disagio dovrà spiegare per iscritto il motivo; in questo caso l'assistente sociale valuterà l'opportunità di intervenire comunque informando il segnalante.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

Art.4 - INTERVENTI IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE

ART. 4.1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Il Comune garantisce, nei limiti delle risorse disponibili, un intervento economico a favore di persone anziane, parzialmente o totalmente non autosufficienti, o soggetti diversamente abili, residenti nel Comune di Cassago Brianza ospiti di strutture residenziali e che non siano in grado di provvedere, con le proprie disponibilità economiche e patrimoniali o con l'intervento dei parenti obbligati per legge, alla copertura parziale o totale della retta di ricovero.

Tale intervento economico si configura come una prestazione sociale agevolata, di cui al Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni e integrazioni, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti.

Il servizio sociale comunale chiederà ai parenti obbligati per legge la disponibilità a contribuire nei limiti delle proprie risorse e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Nei casi di trasferimento di residenza a seguito di inserimento in strutture di ricovero, l'eventuale onere rimane in capo all'ultimo Comune di residenza.

ART. 4.2 - TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO

Il ricoverando dovrà concorrere alla spesa con tutte le proprie disponibilità economiche finanziarie e patrimoniali (pensioni, indennità di accompagnamento, rendite, risparmi e proprietà, che dovranno essere documentate all'atto della domanda di ricovero).

La quota di retta non coperta dalle disponibilità del richiedente potranno essere integrate dai familiari obbligati, in relazione alla propria situazione economica-patrimoniale effettiva (ISEE) o, in loro mancanza o per l'ulteriore quota scoperta, dal Comune secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Nel caso di presenza di integrazione da parte dei parenti obbligati, gli stessi provvedono intervenendo direttamente nei rapporti con l'ente che gestisce la casa di riposo o di cura di tipo socio-assistenziale o versando la quota di competenza al Comune.

L'intervento del Comune assume carattere continuativo e fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme direttamente all'Ente che gestisce la casa di riposo o di cura.

ART. 4.3 - ISTRUTTORIA

La richiesta deve essere inoltrata su apposito modulo ai servizi sociali del Comune dall'assistito, da colui che ne esercita la tutela o da un familiare, allegando tutta la documentazione attestante la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del soggetto ricoverato.

Lo stato di famiglia, da acquisire d'ufficio, e la verifica anagrafica viene svolta da parte degli uffici comunali competenti.

Accertata l'impossibilità della copertura parziale o totale della retta di ricovero e verificata l'assenza di parenti obbligati agli alimenti o comunque l'impossibilità degli stessi di provvedere alla prestazione economica, il responsabile di Settore determinerà l'intervento economico del Comune secondo le modalità previste dall'art. 3.7.

L'istruttoria delle pratiche, di competenza dell'assistente sociale, anche in collaborazione con gli altri uffici comunali, prevede:

- accertamento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del richiedente.
- accertamento circa le condizioni economiche-patrimoniali (ISEE) dei parenti tenuti per legge agli alimenti.
- relazione dell'assistente sociale con le indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente e della situazione economico-patrimoniale dei parenti tenuti per legge al mantenimento e con le indicazioni circa l'entità dell'intervento a carico del Comune, tenuto conto dell'ammontare della retta di ricovero, delle disponibilità finanziarie del richiedente e dei soggetti obbligati.

I dati economici per gli accertamenti di cui sopra possono essere altresì oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/00, fatta salva la possibilità del Comune di disporre gli accertamenti del caso.

ART. 4.4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal beneficio:

1. I soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero;
2. Qualora esistano soggetti obbligati al mantenimento la cui situazione economico-patrimoniale (ISEE) sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica.

ART. 4.5 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune e nel rispetto del D.Lgs 196/03.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali.

ART. 4.6 - NORMA TRANSITORIA.

Le nuove modalità previste dal presente Regolamento devono essere applicate all'entrata in vigore del presente Provvedimento adottato dall'Amministrazione Comunale.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____
tel _____

I N O L T R A

per proprio conto o in favore di _____
la presente domanda al fine di ottenere:

- _ Contributo ordinario per _____
- _ Contributo straordinario per _____
- _ Contributo di solidarietà con patto di restituzione _____
- _ Agevolazioni economiche rispetto alla fruizione di servizi comunali _____
- _ Altro _____

D I C H I A R A

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000

1) di sostenere le seguenti spese:

- Affitto Euro _____
- Riscaldamento Euro _____
- Altre spese Euro _____

2) di possedere i seguenti redditi: (imponibile lordo fiscale)

- a) da lavoro (mod. CUD, 730, UNICO) Euro _____
- b) da pensioni di qualsiasi natura Euro _____
- c) da indennità o assegni di accompagnamento Euro _____
- d) da affitti di fabbricati o terreni Euro _____
- e) da sussidi assistenziali (disoccupazione ecc.) Euro _____

3) di possedere i seguenti beni immobili, e/o mobili o valore mobiliare iscritti nei pubblici registri
(es. titoli di vario genere ecc.) _____

4) di essere in situazione di insolvenza nei confronti dell'Amministrazione comunale
(specificare _____
_____)

e di acconsentire che il contributo eventualmente concesso vada innanzitutto a coprire il debito esistente verso l'Amministrazione comunale.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

che il proprio nucleo familiare è composto:

Cognome Nome	Data di nascita	Indirizzo e telefono	Stato civile	Relazione di parentela

che i congiunti obbligati agli alimenti in base all'Art 433 del Codice Civile sono:

Cognome Nome	Data di nascita	Indirizzo e telefono	Stato civile	Relazione di parentela

- di essere a conoscenza che nel caso di accoglimento della richiesta possono essere eseguiti, da parte degli uffici preposti, controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni dallo stesso fornite, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000;
- di essere consapevole che la dichiarazione mendace è perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 2000;
- di avere ricevuto l'informativa prescritta dalla legge sulla tutela della privacy (art. 10, comma 1 della legge n 675 del 31.12.1996) per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

Cassago Brianza,

Firma